



Corte dei Conti

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA TOSCANA

composta dai magistrati:

Maria Annunziata RUCIRETA	Presidente
Nicola BONTEMPO	Consigliere
Francesco BELSANTI	Consigliere
Vincenzo DEL REGNO	Consigliere
Paolo BERTOZZI	Consigliere
Fabio ALPINI	Referendario
Rosaria DI BLASI	Referendario
Anna PETA	Referendario, Relatore

Nell'adunanza da remoto del 17 settembre 2020;

Visto l'articolo 100, comma 2, della Costituzione;

Visto il T.U. delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, approvato con la deliberazione delle Sezioni Riunite della Corte dei conti del 16 giugno 2000 n. 14/2000 e successive modificazioni;

Visto il Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 149, recante "Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, a norma degli articoli 2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42", e in particolare l'art. 4, concernente le relazioni di fine mandato;

Visto il D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, che all'art. 1 *bis* ha modificato l'art. 4 del Decreto legislativo n. 149/2011;

Visto il D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, che all'art. 11 ha modificato i commi 2, 3, 3bis del medesimo art. 4;

Visto il Decreto Interministeriale del 26 aprile 2013, con il quale sono stati approvati gli schemi tipo di Relazione di fine mandato dei Presidenti delle province

(allegato A), dei Sindaci di comuni con popolazione superiore o uguale a 5.000 abitanti (allegato B) e dei Sindaci di comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti (allegato C);

Viste la richiesta istruttoria del 7 agosto 2020 SEZ_CON_TOS-SC_TOS-0006456 e le note di risposta del Comune di Sillano Giuncugnano del 26 agosto 2020, prot. 4753 e del 5 settembre 2020, prot. 4965;

Vista l'ordinanza del 15 settembre 2020, n. 25, con la quale il Presidente della Sezione regionale di controllo per la Toscana ha convocato la Sezione per la data odierna;

Udito il Relatore, dott.ssa Anna Peta.

PREMESSO IN FATTO

Il Comune di Sillano Giuncugnano figura tra gli enti per i quali avranno luogo le consultazioni elettorali per l'elezione diretta del Sindaco e per il rinnovo del Consiglio Comunale in data 20 e 21 settembre 2020, come stabilito dal decreto del Ministro dell'Interno del 15 luglio 2020.

Al riguardo, in data 6 luglio 2020, l'Ente trasmetteva a questa Sezione la relazione di fine mandato sottoscritta dal Sindaco e certificata dall'Organo di revisione in pari data. Nell'esercizio del controllo intestato a questa Corte ex art. 4 del D. Lgs. n. 149/2011 e al fine di garantire il contraddittorio con l'Ente, il Magistrato Istruttore con nota del 7 agosto 2020 SEZ_CON_TOS-SC_TOS-0006456 richiedeva al Comune di: **i)** comunicare la data in cui l'obbligo di pubblicazione della relazione era stato adempiuto, attesa l'impossibilità di verificare il rispetto del termine sulla base della documentazione versata in atti e sul portale dell'Amministrazione Trasparente, ove la relazione risultava già pubblicata; **ii)** fornire chiarimenti sulla non piena coerenza dei prospetti 3.3. *"Gestione di competenza. Quadro Riassuntivo"*, con riguardo alle componenti del risultato di amministrazione relativo agli esercizi 2015, 2016, 2017 e 2018 e 6 *"Indebitamento"* (pt. 6.1. *"Evoluzione indebitamento dell'ente"* e pt. 6.2. *"Rispetto del limite di indebitamento"*), al fine di vagliare la corrispondenza del contenuto della relazione medesima rispetto ai dati in possesso della Sezione, come desunti dai questionari trasmessi ex art. 1, comma 166 e ss., della L. n. 266/2005 e dai prospetti dei rendiconti acquisiti con gli stessi, limitatamente agli esercizi disponibili (2015, 2016, 2017 e 2018).

Con nota del 26 agosto 2020, prot. n. 4753, il Comune di Sillano Giuncugnano forniva tempestivo riscontro alla predetta richiesta istruttoria, indicando che la pubblicazione della relazione di fine mandato sul sito dell'Ente era avvenuta il 6 luglio 2020, nonché comunicando nuovi dati, in sostituzione di quelli precedentemente inseriti nella relazione di fine mandato, sia con riguardo al prospetto 3.3. "*Gestione di competenza. Quadro Riassuntivo*", componenti del risultato di amministrazione, sia con riguardo al prospetto 6 "*Indebitamento*" (pt. 6.1. "*Evoluzione indebitamento dell'ente: indicare le entrate derivanti da accensioni di prestiti*" e pt. 6.2. "*Rispetto del limite di indebitamento*"). Successivamente con nota del 5 settembre 2020, prot. 4965, il Comune di Sillano Giuncugnano precisava che, nel prospetto 3.3. "*Gestione di competenza. Quadro Riassuntivo*", le somme indicate nella voce "fondo di ammortamento", prevista nello schema tipo approvato con il Decreto Interministeriale del 26 aprile 2013, si riferiscono alla parte accantonata del risultato di amministrazione, secondo l'articolazione attuale di quest'ultimo. L'ente precisava altresì che la discrasia con quanto indicato nei prospetti di monitoraggio al conto di bilancio (esercizi 2017 e 2018) era dovuta ad una rideterminazione dello stesso avvenuta, per entrambe le annualità, con la delibera del Consiglio comunale n. 36 del 25/11/2019, adottata in conseguenza della pronuncia della Sezione n. 355/2019/PRSP sui rendiconti 2015 e 2016.

Ritenuta esaurita l'istruttoria, il Magistrato Istruttore procedeva a richiedere al Presidente della Sezione il deferimento della questione alla Camera di consiglio per l'esame collegiale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. L'articolo 4 del Decreto Legislativo n. 149/2011, come da ultimo modificato dall'art. 11 del D.L. 6 marzo 2014, n. 16, prevede che, al fine di garantire il coordinamento della finanza pubblica, il rispetto dell'unità economica e giuridica della Repubblica, il principio di trasparenza delle decisioni di entrata e di spesa, le province e i comuni sono tenuti a presentare una relazione di fine mandato, redatta dal Responsabile del servizio finanziario o dal Segretario generale e sottoscritta dal Presidente della Provincia o dal Sindaco, non oltre il sessantesimo giorno antecedente la data di scadenza del mandato, ovvero entro venti giorni dal provvedimento di indizione delle elezioni, in caso di scioglimento anticipato del Consiglio comunale o provinciale.

1.1. La relazione di fine mandato risponde al principio di *accountability* degli amministratori locali, i quali sono chiamati a dare conto della propria gestione, al fine di favorire e rendere effettivo il controllo democratico dei cittadini, in occasione delle elezioni amministrative. Essa costituisce, quindi, uno strumento di conoscenza dell'attività svolta dagli amministratori nell'esercizio delle rispettive funzioni nella fase di passaggio da una consiliatura all'altra, in cui deve essere fotografata la reale situazione finanziaria dell'ente (così Sezione delle Autonomie, delibera n. 15/SEZAUT/2015/QMIG).

In quest'ottica, la relazione di fine mandato si inserisce nel novero degli strumenti volti a garantire la massima responsabilizzazione, l'effettività e la trasparenza del controllo democratico nei confronti degli elettori, di cui all'art. 1 della legge 5 maggio 2009, n. 42 "*Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione*".

Come disposto dal più volte citato art. 4 del decreto legislativo n. 149/2011, essa contiene infatti la descrizione dettagliata delle principali attività normative e amministrative svolte durante il mandato, con specifico riferimento a: *a)* sistema ed esiti dei controlli interni; *b)* eventuali rilievi della Corte dei conti; *c)* azioni intraprese per il rispetto dei saldi di finanza pubblica programmati e stato del percorso di convergenza verso i fabbisogni standard; *d)* situazione finanziaria e patrimoniale, con indicazione delle eventuali carenze riscontrate nella gestione degli enti controllati dal comune o dalla provincia ai sensi dei numeri 1 e 2 del comma primo dell'articolo 2359 del codice civile, e delle azioni intraprese per porvi rimedio; *e)* azioni intraprese per contenere la spesa e stato del percorso di convergenza ai fabbisogni standard, affiancato da indicatori quantitativi e qualitativi relativi agli output dei servizi resi, anche utilizzando, come parametro di riferimento, realtà rappresentative dell'offerta di prestazioni con il miglior rapporto qualità-costi; *f)* quantificazione della misura dell'indebitamento provinciale o comunale.

Al fine di agevolarne la stesura, il comma 5 del medesimo art. 4 ha previsto l'adozione di uno schema tipo per la redazione della relazione di fine mandato, nonché una forma semplificata del medesimo schema per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti. Tali schemi sono stati adottati - d'intesa con la Conferenza Stato-città ed

autonomie locali ex art. 3 del D. Lgs. 28 agosto 1997, n. 281 - con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 26 aprile 2013 (G. U. n. 124 del 29 maggio 2013).

Per garantire l'attendibilità dei dati in essa rappresentati, la relazione deve essere certificata dall'Organo di revisione dell'ente locale, entro e non oltre 15 giorni dalla sottoscrizione; nei tre giorni successivi la relazione e la certificazione devono essere trasmesse dal Presidente della provincia o dal Sindaco alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

Come chiarito dalla Sezione delle Autonomie nella delibera n. 15/2015 citata, l'esame delle relazioni di fine mandato *"deve ritenersi inscrivibile nell'ambito delle molteplici funzioni di controllo assegnate alle Sezioni regionali e caratterizzate da finalità di tutela degli equilibri di bilancio e di coordinamento della finanza pubblica"*.

Le Sezioni regionali sono tenute pertanto a verificare, in primo luogo, il rispetto formale, da parte degli Enti, degli adempimenti e della relativa tempistica imposti dal legislatore. La giurisprudenza contabile, sia a livello centrale (cfr. Sezioni riunite in speciale composizione n. 28/2019/DELC), sia a livello locale (cfr. *ex multis*, Sezione regionale di controllo per la Basilicata, deliberazione n. 24/2018/VSG; Sezione regionale di controllo per la Liguria, deliberazioni n. 86/2018/VSG e n. 85/2017/VSG; Sezione regionale di controllo per l'Umbria, deliberazione n. 58/2017/VSG; Sezione regionale di controllo per il Molise, deliberazione n. 133/2017/VSG; Sezione regionale di controllo per il Veneto, n. 419/2014/VSG), ha inoltre precisato che la funzione di controllo affidata alla Corte dei conti deve estendersi anche all'accertamento del rispetto dei contenuti previsti dal Decreto Interministeriale del 26 aprile 2013, primi fra i quali gli eventuali rilievi posti dagli organismi esterni di controllo, al fine di assicurare la sana gestione finanziaria degli enti territoriali e il rispetto degli obiettivi di governo dei conti pubblici concordati in sede europea.

Infine, nell'ottica di trasparenza nei confronti dei cittadini-elettori, il legislatore ha prescritto che la relazione di fine mandato e la certificazione siano pubblicate sul sito istituzionale della provincia o del comune da parte del Presidente della provincia o del Sindaco entro i sette giorni successivi alla data di certificazione effettuata dall'organo di revisione dell'ente locale, con l'indicazione della data di trasmissione alla Sezione

regionale di controllo della Corte dei conti.

1.2. Al fine di rendere cogenti le predette disposizioni, il legislatore ha previsto, al comma 6 del citato art. 4, specifiche misure sanzionatorie nei casi di mancata redazione e di mancata pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente della relazione di fine mandato; più precisamente, tali misure consistono in sanzioni di tipo pecuniario (riduzione della metà, per le tre successive mensilità, dell'indennità di mandato e degli emolumenti, rispettivamente, per il Sindaco e, qualora non abbia predisposto la relazione, per il Responsabile del servizio finanziario del comune o per il segretario generale) e in obblighi di *disclosure* (il Sindaco deve dare notizia della mancata pubblicazione della relazione, motivandone le ragioni, nella pagina principale del sito istituzionale dell'ente).

Le Sezioni riunite in speciale composizione n. 28/2019/DELC hanno ulteriormente precisato che dal tenore letterale della normativa testé citata emerge con chiarezza la volontà del legislatore di equiparare, anche ai fini sanzionatori, la mancata predisposizione della relazione con la sua mancata pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente; difatti, è solo la pubblicazione che dà effettiva attuazione al principio di trasparenza, consentendo forme di "controllo diffuso" da parte dei consociati che abbiano interesse a valutare il corretto esercizio dei poteri pubblici. Pertanto, l'inadempimento di ogni singolo obbligo previsto dalla sequenza procedimentale descritta dal citato articolo 4 costituisce il presupposto di applicabilità della sanzione, facendo così ritenere che la redazione-certificazione-controllo-pubblicazione siano tappe insopprimibili, predisposte al fine di coniugare i principi di "buon andamento" e "trasparenza" dell'azione amministrativa (così, Sezioni riunite in speciale composizione n. 28/2019/DELC).

Con la delibera n. 15/SEZAUT/2015/QMIG la Sezione delle Autonomie, corroborando l'indirizzo già manifestato dalla giurisprudenza delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, ha inoltre precisato come *"in assenza di un'espressa attribuzione normativa, la disposizione prevista dal comma 6 dell'art. 4 del D. Lgs. n. 149/2011 si collochi tra le disposizioni precettive connotate da finalità di tutela della finanza pubblica, che spetta all'ente locale portare in attuazione. L'applicazione della sanzione pecuniaria è, quindi, di esclusiva spettanza dell'ente locale e, in particolare, deve essere attuata dagli uffici*

dell'Ente appositamente preposti alla liquidazione delle competenze".

2. Vertendosi in un'ipotesi di scadenza ordinaria della consiliatura, il Comune di Sillano Giuncugnano rientra nel perimetro applicativo dell'art. 4, comma 2, del D.Lgs. n. 149/2011, secondo cui la relazione di fine mandato deve essere sottoscritta non oltre il sessantesimo giorno antecedente la data di scadenza del mandato.

L'orientamento consolidato di questa Corte - come emerge dalla giurisprudenza della Sezione delle Autonomie e delle Sezioni regionali di controllo - va nel senso di calcolare il predetto termine a ritroso rispetto alla data delle elezioni amministrative fissate con Decreto del Ministro dell'Interno (cfr. *ex plurimis*, Sezione delle Autonomie delibera n. 15/SEZAUT/2016/QMIG; Sezione regionale di controllo per la Toscana delibere n. 7/2020/VSG e n. 8/2020/VSG; Sezione regionale di controllo per la Lombardia delibera n. 200/2019/VSG; Sezione regionale di controllo per le Marche delibera n. 45/2019/VSG; Sezione regionale di controllo per la Calabria, delibere n. 82/2015/VSG e n. 83/2015/VSG; Sezione regionale di controllo per la Basilicata delibera n. 44/2015/VSG; Sezione regionale di controllo per il Veneto delibera n. 531/2014/VSG).

Nel caso di specie, alla luce della data di convocazione dei comizi stabilita dal Ministro dell'Interno con il richiamato decreto del 15 luglio 2020, il termine ultimo per la sottoscrizione, da parte del Sindaco, della relazione di fine mandato deve essere pertanto individuato, per l'ipotesi di scadenza ordinaria della consiliatura, nel 22 luglio 2020.

Sotto il profilo dell'accertamento formale del rispetto della tempistica imposta dalla legge, il Collegio rileva che il Comune di Sillano Giuncugnano ha ottemperato agli adempimenti di redazione, certificazione, trasmissione e pubblicazione della relazione di fine mandato, secondo quanto prescritto dall'art. 4 D.Lgs. n. 149/2011.

Difatti, la stessa - redatta secondo lo schema tipo approvato con il Decreto Interministeriale del 26 aprile 2013 - è stata sottoscritta dal Sindaco in data 6 luglio 2020, nel rispetto del termine sopra richiamato. Inoltre, in pari data, la stessa è stata certificata dall'Organo di revisione, trasmessa a questa Sezione e pubblicata sul sito dell'Ente, indicando la data di avvenuta trasmissione alla Corte dei conti.

La Sezione rileva altresì che il contenuto della relazione risulta in linea con le

prescrizioni dell'art. 4 D.Lgs. n. 149/2011, come trasposte nello schema tipo del Decreto Interministeriale del 26 aprile 2013, con riguardo alle principali attività svolte durante il mandato, al sistema ed esiti dei controlli interni, alle azioni intraprese per contenere la spesa, agli organismi partecipati.

Con particolare riguardo alla *parte III – Situazione economico - finanziaria dell'Ente* della relazione di fine mandato trasmessa, questa Sezione osserva che i dati risultano coerenti con quelli in possesso della Sezione, fatta eccezione per le discordanze relative alle voci di bilancio dei prospetti n. 3.3 *"Gestione di competenza. Quadro Riassuntivo"*, con riguardo alle componenti del risultato di amministrazione relativo agli esercizi 2015, 2016, 2017 e 2018, e n. 6 *"Indebitamento"* (pt. 6.1. *"Evoluzione indebitamento dell'ente"* e pt. 6.2. *"Rispetto del limite di indebitamento"*).

In riferimento al prospetto 3.3 *"Gestione di competenza. Quadro Riassuntivo"*, in sede istruttoria, l'Ente ha prodotto la tabella rivista della scomposizione del risultato di amministrazione, precisando di aver esposto, nella voce *"per fondo ammortamento"* prevista nello schema tipo di cui al citato Decreto Interministeriale, il valore della quota accantonata del risultato stesso, secondo le regole della contabilità armonizzata. Sempre con riguardo alla scomposizione del risultato di amministrazione, l'Ente ha altresì comunicato che la discrasia con quanto indicato nei prospetti di monitoraggio relativi al conto di bilancio (esercizi 2017 e 2018) era dovuta ad una rideterminazione dello stesso, effettuata per entrambe le annualità con delibera del Consiglio comunale n. 36 del 25/11/2019, adottata in conseguenza della delibera della Sezione n. 355/2019/PRSP sui rendiconti 2015 e 2016.

Alla luce dei chiarimenti forniti, i nuovi dati trasmessi in fase istruttoria, come rappresentati nella seguente Tavola 1, risultano coerenti con quelli in possesso della Sezione.

Tavola 1

Prospetto 3.3 "Gestione di competenza. Quadro Riassuntivo"				
<i>Note del Comune di Sillano Giuncugnano del 26/8/2020, prot. 4753 e del 5/9/2020, prot. 4965</i>				
<i>(Rif. richiesta istruttoria del 7 agosto 2020 SEZ_CON_TOS-SC_TOS-0006456)</i>				
Risultato di amministrazione di cui:	2015	2016	2017	2018
<i>Vincolato</i>	5.919,42	5.919,42	5.919,42	5.919,42
<i>Per spese in conto capitale</i>	67.262,96	0	163.704,75	0
<i>Per fondo ammortamento (Quota accantonata)</i>	506.887,55	505.054,69	343.685,21	236.233,27
<i>Non vincolato</i>	-350.908,90	-248.413,40	15.117,24	310.326,00
Totale	229.161,03	262.560,71	528.426,62	552.478,69

Per quanto concerne le informazioni inerenti alla situazione dell'indebitamento dell'Ente, la Sezione prende atto dei nuovi dati del prospetto 6.1. "Evoluzione indebitamento dell'ente", comunicati in sede istruttoria (nota del 26 agosto, prot. 4753), i quali consentono di superare l'errore di compilazione commesso in sede di redazione della relazione di fine mandato. Anche alla luce dei dati rivisti, tuttavia, la Sezione sottolinea come nel prospetto in discorso residuino alcune discrasie per gli anni 2015 e 2016, seppur di ammontare non rilevante, come evidenziato nella seguente Tavola 2.

Tavola 2

Prospetto 6.1 "Evoluzione indebitamento dell'ente"				
<i>Relazione di fine mandato</i>				
	2015	2016	2017	2018
Residuo debito finale (A)	2.797.338,20	2.764.474,12	2.754.917,54	2.621.737,41
<i>Dati in possesso della Sezione</i>				
	2015	2016	2017	2018
Residuo debito finale (B)	2.764.474,12	2.753.917,77	2.621.737,41	2.496.672,95
<i>Nota del Comune di Sillano Giuncugnano del 26/8/2020, prot. 4753</i>				
	2015	2016	2017	2018
Residuo debito finale (C)	2.764.747,12	2.754.917,54	2.621.737,41	2.496.672,89
Differenza (B-C)	-273,00	-999,77	0,00	0,06

In merito, invece, al prospetto 6.2. "Rispetto del limite di indebitamento", i dati rivisti, trasmessi in fase istruttoria ed esposti nella successiva Tavola 3, risultano coerenti con quelli in possesso della Sezione.

Tavola 3

Prospetto 6.2 "Rispetto del limite di indebitamento"					
Voce	Fonte	Importi			
		2015	2016	2017	2018
Incidenza percentuale attuale degli interessi passivi sulle entrate correnti (art. 204 TUEL)	Relazione di fine mandato	10,25%	10,21%	5,60%	5,15%
	Dati in possesso della Sezione	6,67%	6,12%	5,60%	5,15%
	Nota del Comune di Sillano Giuncugnano del 26/8/2020	6,67%	6,12%	5,60%	5,15%

Sulla base dell'analisi che precede, questa Corte, preso atto dei chiarimenti e della documentazione prodotta dall'Ente, rileva che i dati finanziari esposti nella relazione risultano in linea generale coerenti con quelli in possesso della Sezione, fatta eccezione per i prospetti 3.3 "Gestione di competenza. Quadro Riassuntivo", 6.1. "Evoluzione

indebitamento dell'ente" e 6.2. *"Rispetto del limite di indebitamento"*, che avrebbero dovuto riportare i valori indicati, rispettivamente, nelle precedenti Tavole n. 1, n. 2 (riga *"Residuo debito finale (B)"*) e n. 3 (riga *"Nota del Comune di Sillano Giuncugnano del 26/8/2020"*). Resta fermo che le verifiche sui questionari presentati dagli Organi di revisione sui rendiconti per gli esercizi 2017, 2018 e 2019 saranno oggetto di separato e specifico monitoraggio da parte di questo Organo magistratuale.

Con riguardo, infine, alla sezione *"Eventuali rilievi della Corte dei conti"*, l'Ente si è limitato a menzionare le pronunce di questa Corte intervenute nel periodo del mandato, in relazione a rilievi effettuati in seguito ai controlli ex art. 1, comma 166, Legge n. 266/2005, senza tuttavia riportare in sintesi il contenuto delle stesse. Tale precisazione è, invece, richiesta dalla parte IV – *Rilievi degli organismi esterni di controllo* (pt. 1. *Rilievi della Corte dei conti*) dello schema tipo della Relazione, approvato con Decreto Interministeriale 26 aprile 2013, con la finalità di promuovere il controllo democratico, agevolando il lettore nella comprensione delle criticità rilevate da questa Corte.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Toscana

DELIBERA

- di dare atto del rispetto dei termini di redazione, sottoscrizione, certificazione da parte dell'Organo di revisione, trasmissione a questa Sezione, pubblicazione sul sito istituzionale della relazione di fine mandato del Sindaco del Comune di Sillano Giuncugnano, nonché della sostanziale corrispondenza del contenuto della medesima ai dati in possesso della Sezione, fatta eccezione per i prospetti 3.3 *"Gestione di competenza. Quadro Riassuntivo"*, 6.1. *"Evoluzione indebitamento dell'ente"* e 6.2. *"Rispetto del limite di indebitamento"*, che avrebbero dovuto riportare i valori indicati in parte motiva nelle tavole n. 1, n. 2 e n. 3, nonché per la mancata esposizione della sintesi delle deliberazioni di questa Corte indicate nella relazione.

DISPONE

- che copia della presente deliberazione sia trasmessa, a cura della Segreteria della Sezione, al Sindaco ed al Consiglio del Comune di Sillano Giuncugnano.

La presente deliberazione è soggetta a obbligo di pubblicazione, da parte del Comune,

sul proprio sito istituzionale, ad integrazione della relazione di fine mandato già pubblicata, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.

Così deciso in Firenze, nella Camera di consiglio da remoto del 17 settembre 2020.

Il Relatore

Anna Peta
(firmato digitalmente)

Il Presidente

Maria Annunziata Rucireta
(firmato digitalmente)

Depositata in Segreteria il 18 settembre 2020

Il Funzionario preposto al Servizio di Supporto

Claudio Felli
(firmato digitalmente)